

Il testo unico sulla sicurezza nei nostri Condomini





Corte di Cassazione, Sez. IV Pen. – Sent. del 1° giugno 2011, n. 22239

Responsabilità dell'amministratore di condominio per la caduta dalle scale durante le operazioni di pulizia

SENTENZA

.....



.

Al Sig., amministratore del condominio sito in (Omissis), e quindi datore di lavoro di Pa. Ro., pulitore presso il medesimo condominio, era stato addebitato di aver cagionato la morte del Pa. - caduto nelle trombe delle scale durante le operazioni di pulizia - per colpa generica, nonchè per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per non aver adeguato i parapetti delle scale dove il Pa. svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26, comma 1, lettera b), che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro.

.....



Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili salvaguardia dell'incolumità del lavoratore riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in metro l'altezza minima di un parapetto evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace.

.....



Condanna all'amministratore di condominio per l'infortunio mortale occorso al custode di un fabbricato.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11504 dell'11 marzo 2004 (u.p.25 novembre 2003)

La Corte di Cassazione affronta in tale sentenza il problema relativo all'applicabilità delle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili privati.



Nel caso in esame l'amministratore di un condominio aveva incaricato il custode di un fabbricato di effettuare alcuni lavori di saldatura presso una recinzione metallica perimetrale dello stabile condominiale con impiego di una saldatrice collegata ad un quadro elettrico ubicato nel locale di custodia. Nell'utilizzo della saldatrice il custode rimaneva folgorato a seguito di un difetto di isolamento dell'apparecchiatura ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto elettrico di alimentazione.



L'amministratore del condominio veniva condannato in prima istanza, congiuntamente al costruttore della saldatrice, per omicidio colposo "in relazione alla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre con riguardo ai seguenti profili di colpa:

- "mancata informazione in favore del lavoratore dei rischi connessi con la esposizione alla attività di saldatura;"



- mancata predisposizione nell'impianto elettrico dell'edificio di un collegamento di terra con la saldatrice nonché omessa installazione di un interruttore differenziale (c.d. salvavita);
- omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale;
- installazione e mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza".



L'amministratore del condominio ha sostenuto in sua difesa che il custode ha operato in una posizione di lavoratore autonomo. I giudici di merito, invece, hanno individuato nella prestazione del portiere una attività fatta per conto della proprietà dello stabile e con modalità scelte dall'amministratore, peraltro all'interno del luogo di lavoro e nel corso dello stesso orario di lavoro, ed hanno precisato che comunque "una configurazione giuridica del rapporto tra l'amministratore ed il custode sub specie di prestazioni da parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato la situazione e le connesse conseguenze, stante la permanenza del dovere di rispetto degli obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera all'interno dell'ordinario luogo di lavoro".



Nel confermare la condanna la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto "priva di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva) che ripropone la natura del rapporto lavorativo istauratosi tra la vittima e l'amministratore (lavoro subordinato o lavoro autonomo),, non essendosi peraltro trascurato di argomentare anche in ordine alla colpa dell'amministratore, ove si versasse nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro autonomo".



Il fondamento della responsabilità civile dell'amministratore è da rinvenirsi nell'art. 1710 c.c., in base al quale il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.



Cosa è la culpa in eligendo?

Il datore di lavoro può essere condannato in caso di danni al lavoratore per culpa in eligendo o culpa in vigilando. La culpa in eligendo si ha quando il datore di lavoro sbaglia a scegliere (eligere), volendo risparmiare o non usando la normale diligenza, una certa macchina, un certo docente, un certo consulente, una certa organizzazione del lavoro e questa sua scelta causa danni al lavoratore.



Cosa è la culpa in vigilando?

La culpa in vigilando si ha quando il datore di lavoro, anche avendo fatto una buona scelta di una certa macchina, di un certo docente, una certa organizzazione del lavoro non organizza un controllo, cioè non vigila, per assicurarsi che vengano comunque rispettate le norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute.



RICORDIAMO ALCUNE NOZIONI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO

(Prosiel - Guida alla sicurezza elettrica nel condominio)



Spesso nel condominio sono presenti lavoratori dipendenti diretti, come il portiere, o attività professionali o commerciali. In questi casi è obbligatorio la verifica dell'impianto di messa a terra, secondo il DPR n. 462/2001.



In un edificio ci sono gli impianti elettrici delle singole abitazioni e quello del condominio.

Anche se apparentemente sono distinti e indipendenti, un difetto nell'impianto elettrico di un appartamento può interferire sugli altri impianti, provocando incidenti che sono più frequenti di quanto si creda.



L'amministratore del condominio, pur non avendo la facoltà di intervenire direttamente sulle parti private, deve per questo sollecitare i proprietari ad adeguare gli impianti delle singole abitazioni alle norme di sicurezza, anche con un invito semplicemente formale che sarà messo a verbale alla prima assemblea.



Per l'impianto condominiale, il semplice funzionamento non è di per sé indice di sicurezza, in quanto può nascondere difetti e insidie che si possono evidenziare solo con opportuni controlli. In genere, gli impianti molto vecchi non possono essere migliorati e costituiscono una potenziale fonte di pericolo. Per questo, vanno fatti esaminare da un esperto progettista o istallatore che giudicherà se, e in che termini, debbano essere sostituiti. Quelli realizzati in periodi più recenti possono invece, con gli opportuni interventi, garantire i necessari livelli di sicurezza.





Saldatrice

Cosa è la marcatura CE?

marcatura CE è una marcatura che il fabbricante del prodotto mette sui propri prodotti per attestare che ha <u>rispettato i requisiti essenziali</u> dalla <u>di sicurezza imposti</u> comunità europea per quel È cioè <u>prodotto</u>. una autocertificazione.



I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?

I prodotti marcati CE sono sicuri solo se installati, utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni del fabbricante.



"INCOMINCIAMO" A PARLARE DI SICUREZZA



In un Condominio, avente un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o pulitore delle parti condominiali dello stabile, ai sensi del D.Lgs. 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l'amministratore condominiale protempore? Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro?



Si ritiene che, nel caso prospettato, il **DL sia individuabile** nell'amministratore condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto.



Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) e pertanto sono a carico del DL tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (DVR, RSPP, MC...).



Chi è l'organo di vigilanza?

Gli organi di vigilanza ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono:

- il dipartimento di prevenzione della ASL;
- la Direzione Provinciale del Lavoro, ex Ispettorato del lavoro;
- i VVF per tutte le attività solo ai fini del rischio incendio.



Dopo avere ottemperato alle disposizioni dell'organo di vigilanza si è tenuti a pagare la sanzione?

L'organo di vigilanza normalmente prescrive degli adempimenti necessari per sanare le irregolarità riscontrate. Dopo avere verificato l'avvenuto adempimento delle prescrizioni, l'organo di vigilanza eleva contravvenzione per le omissioni riscontrate.



Non pagare tale sanzione equivale a non avere adempiuto alle prescrizioni fatte e la Procura della Repubblica avvierà un procedimento penale. Pagare la sanzione in ritardo equivale a mancato pagamento. Pagare la sanzione nei termini prescritti estingue il reato commesso.



L'Amministratore pro tempore di un condominio con un dipendente ha l'obbligo della redazione del DVR e del DUVRI?



Il Datore di lavoro **ha l'obbligo** della valutazione dei rischi (ex artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08) e della valutazione dei rischi di interferenza in caso di appalto (ex art. 26 D.lgs. 81/08).



Si ricorda che con Legge di stabilità 2013 il 30 giugno 2013 è scaduta la proroga per le disposizioni previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l'obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.



Il DVR viene definito anche "Documento Aziendale Dinamico ed Aggiornato".



Ricordiamo che la valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro.

Il documento valutazione rischi (**DVR**) deve essere **completo ed aggiornato ogni qualvolta si cambiano attrezzature e tipi di lavorazione**. Il Testo Unico Sicurezza "D.Lgs. 81/08 e 106/09" prevedono l'aggiornamento obbligatorio del documento per la valutazione dei rischi.



Art. 17 ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.



Il DVR deve contenere, obbligatoriamente:

- 1. una relazione sulla valutazione dei rischi;
- 2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- 3. il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
- 4. i rischi derivanti da attività interferenti.



Ricordiamo come si deve condurre l'analisi dei rischi:

- 1. l'esame del singolo posto di lavoro e delle singole attività svolte;
- 2. l'individuazione dei fattori di rischio;
- 3. la ponderazione dei rischi;
- 4. la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro alle vigenti normative di legge;
- 5. l'adeguatezza ergonomica della postazione di lavoro.



Inoltre si devono analizzare e valutare i rischi derivanti dall'impiego di macchine, attrezzature, impianti e prodotti utilizzati, o presenti nei luoghi di lavoro. Ed effettuare indagini e misure:

- 1.microclimatiche;
- 2. illuminotecniche;
- 3. fonometriche;
- 4. vibrazioni;
- 5.radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- 6. campi elettromagnetici.



La valutazione è effettuata con la <u>collaborazione</u> del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente e, comunque, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



II DUVRI nel D.L. 69/2013 "Decreto del fare"



- 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(omissis)... ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico (omissis)un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.



In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uominigiorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;



CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA

DEFINIZIONI:

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.



Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.



Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere;
- importi;
- le modalità di esecuzione;
- i mezzi d'opera;
- le responsabilità;
- l'organizzazione del sistema produttivo;
- le prerogative e gli obblighi.



Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).



Articolo 26 D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi ai contratti (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)



c.1.omissis

a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi(omissis).



.

c.4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).(omissis).



c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ...(omissis)..., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi non sono soggetti a ribasso.



art.118 c.3 D.Lgs. 163/2006

...(omissis)... é fatto obbligo agli affidatari (appaltatore) di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



art.118 c.3 D.Lgs. 163/2006

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.(omissis).

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 - da coordinare con l'art.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011)



c.2

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;



4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;



... (omissis) ... L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ... (omissis) ...



Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.



Come verificare la completezza del PSC

Il piano è costituito da una **relazione tecnica** e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, nonché la **stima dei costi**.



Elenco dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza sono appestamenti previsti nel PSC: a)delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti;

b)degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;



- a) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- b) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- c) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



Il PSC deve essere aggiornato durante l'andamento del cantiere. Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità del PSC con l'andamento lavori, aggiornando il PSC ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.



All'interno del **POS** l'impresa esecutrice deve evidenziare:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.



ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDIO IN UN CONDOMINIO





		Α	В	C
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m



La prevenzione incendi può essere perseguita attraverso le seguenti azioni:

- gestire l'attività in modo da ridurre le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione dell'incendio all'interno dei locali;



- limitare la propagazione dell'incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.



Grazie per l'attenzione ed......

